



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LANIECE, BERGER, FASIOLO, LAI, MANCUSO,
PALERMO, PANIZZA e ZELLER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2017

Disposizioni per l’equiparazione del trattamento pensionistico dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano con quello percepito dal personale dell’Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di vedere riconosciuta la specificità dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è per questo che si chiede il loro inserimento all'interno del comparto sicurezza e difesa ai sensi dell'articolo 24, comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

I Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano svolgono compiti di protezione civile, pubblica sicurezza e antincendio boschivo, nonché funzioni di polizia forestale e ambientale e di polizia giudiziaria.

Il personale del corpo forestale della regione Valle d'Aosta ad esempio, all'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, nonché il personale dell'area tecnico-operativa di cui alla lettera b) del medesimo articolo, è soggetto a particolari requisiti di efficienza fisica ed operativa, nonché al costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche ed al mantenimento di *standard* di efficienza operativa periodicamente verificati e testati, con controlli medici, prove fisiche e severe attività addestrative necessari allo svolgimento delle prestazioni operative richieste in servizio.

La particolare natura dei compiti affidati ai corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è stabilita dalle rispettive leggi regionali. In base a tali leggi, l'attività di servizio riveste carattere di continuità e deve esserne pertanto garantito lo svolgimento an-

che al di fuori del normale orario di lavoro, in casi di necessità e di urgenza, e l'efficienza e la tempestività nello svolgimento dell'attività di servizio deve essere altresì garantita dall'obbligo della reperibilità, attuata mediante turnazione.

La qualifica di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria attribuita al personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, esula dal limite dell'orario di servizio (24/24), senza limitazione di giurisdizione all'interno del territorio regionale.

Si ricorda inoltre che il servizio svolto dal personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si articola su turni, spesso organizzati nell'orario notturno (controllo popolazione di selvatici, servizi di pubblica sicurezza, censimenti notturni, vigilanza antincendi), che variano giornalmente e coprono, con l'ausilio della reperibilità, l'intero arco delle 24 ore quotidiane.

A tal fine si ritiene necessario il riconoscimento della specificità dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che per l'inquadramento giuridico, le qualifiche e le funzioni ad esse attribuite e svolte quotidianamente sul campo appartengono a pieno titolo al comparto sicurezza.

È quindi importante l'inserimento dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano all'interno del comparto sicurezza e difesa ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 19 della citata legge n. 183

del 2011, alla luce delle medesime esigenze di tutela, in materia previdenziale, dei lavoratori assegnati a mansioni usuranti e di natura particolare, a fronte delle funzioni tutelate in campo nazionale e svolte da per-

sonale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano a livello regionale senza alcuna tutela previdenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica alla legge 4 novembre 2010,
n. 183)*

1. All'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali e dei Corpi dei Vigili del fuoco delle medesime regioni e province».

Art. 2.

(Equiparazione dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano)

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei carabinieri. Conseguentemente, ad esso si applica il decreto in materia di accesso al pensionamento di anzianità ai militari del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni

euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

